

Ambiente (2)

Ordinanza di rimozione - Divieto di abbandono ex art. 192 D.lgs. n. 152/2006 - Contraddittorio

Nessuna norma di legge impone all'amministrazione procedente di comunicare al destinatario degli effetti finali del provvedimento emanando tutte le risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento. L'esigenza di assicurare il contraddittorio rende obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento ma non la preventiva contestazione della condotta e dell'elemento soggettivo.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 18 febbraio 2020, n. 1235

Approfondisci...

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da una Società proprietaria di un appezzamento di terreno la quale, dopo aver presentato istanza al Comune per il tombinamento dell'area in parola, assumeva di non avervi potuto provvedere (per un lungo periodo) per via di permanenti problemi di salute del legale rappresentante; tale situazione, non aveva permesso neanche il monitoraggio dell'appezzamento agricolo, con conseguente deposito non autorizzato di rifiuti di origine edilizia da parte di ignoti, che aveva determinato l'ordine di rimozione, recupero e smaltimento adottato dal Sindaco del Comune di riferimento. Avverso tale provvedimento, la Società aveva proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Veneto. Il ricorso veniva respinto e la Società impugnava la sentenza del T.A.R. dinanzi al Consiglio di Stato, sulla base della presunta violazione del contraddittorio procedimentale e della sussistenza di vizi relativi al contenuto dispositivo dell'ordinanza.

In particolare, la Società appellante deduceva la violazione del principio per cui ogni accertamento di responsabilità, ai fini dell'adozione di ordinanza ex art. 192 D.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato in contraddittorio, cosa che - ad avviso dell'appellante - non era stata fatta. In particolare, la Società lamentava il fatto che il Comune avrebbe fondato la propria istruttoria su una nota del Corpo Forestale dello Stato, di cui l'appellante non aveva conosciuto né analizzato il contenuto.

Tuttavia, secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, la prospettazione offerta è del tutto "priva di base legale in quanto nessuna norma di legge impone alla amministrazione procedente di comunicare al destinatario degli effetti finali del provvedimento emanando tutte le risultanze istruttorie acquisite nel corso dell'iter procedimentale. Né tanto meno gli impone di contestare preventivamente le risultanze di una informativa recante una notizia di reato che intende utilizzare a fini istruttori". Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, la legittima esigenza di assicurare un contraddittorio rafforzato "obbliga l'amministrazione procedente a comunicare l'avvio del procedimento e a garantire una partecipazione effettiva, nel pieno esercizio dei diritti sanciti dall'art. 10 della legge n. 241/1990, ma non le impone la preventiva contestazione della condotta e dell'elemento soggettivo, secondo il modello del procedimento disciplinare, su cui insiste invece l'appellante".